Emendamento 8
Marlene Mortler
a nome del gruppo PPE

Relazione **A9-0195/2021**
Pascal Canfin
Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 853/2004
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
	all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni ***come carni fresche***;	***"***d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni;***".***

Or. en